

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1312

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MENSORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1995

Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, teso a rimuovere alcune palesi contraddizioni scaturenti dai contenuti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, riveste una duplice finalità. Si prefigge, innanzitutto, di determinare un naturale riordinamento del settore didattico-scientifico dell'università, prescindendo dall'«affasciamento» attuato con l'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, relativo al riordinamento della docenza universitaria. In secondo luogo, tende a verificare, dal punto di vista effettivo e funzionale, le eventuali differenze di fatto oltre che di diritto tra i docenti universitari appartenenti alla fascia degli ordinari e quelli inquadrati, con almeno nove anni di insegnamento, nella fascia degli associati. Si tratta di verificare siffatte differenze, anche alla luce dei rapporti con gli allievi o con altri operatori universitari nell'espletamento delle attività didattiche e scientifiche, che rappresentano indubbiamente gli unici elementi di confronto con la funzione docente intesa in senso unitario.

In proposito va ricordato che, pur riconoscendo una diversificazione di funzioni tra docenti associati e ordinari, in ordine alla funzione direttiva e di coordinamento riservata peraltro al professore ordinario, è stata consentita la possibilità di affidare la direzione degli istituti delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, nonché delle scuole dirette a fini speciali, anche ai docenti associati.

Le norme dello stato giuridico (articolo 2), nella sostanza, sono identiche per i docenti ordinari e associati.

D'altra parte, l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede specificatamente l'assegnazione

di un contingente di posti a docente ordinario, da riservare nel limite del 20 per cento ai docenti associati che ne facciano richiesta e che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato, o associato, nella stessa disciplina o nei gruppi di discipline affini.

È superfluo ricordare che i docenti associati novennalisti potevano vantare, al di là dell'ennesimo atto concorsuale, di aver acquisito diritti consolidati dalla funzione ufficiale svolta nell'ambito dell'università per quasi due lustri per essere inseriti *ope legis* nella fascia dei docenti ordinari; privilegio riservato, peraltro, in forza dei provvedimenti urgenti, ai professori aggregati che certamente non avevano al momento titoli più qualificanti. Anche in quella sede venne considerata la funzione svolta dai docenti, come previsto del resto nel diritto italiano, per tutti i settori operativi pubblici e privati.

Anche ad una serena disamina appare inconsistente l'istituzione delle due fasce di docenti nell'università della funzione, proprio in riferimento ai docenti con nove anni di attività didattica e scientifica in corsi ufficiali.

E qui non è vano ricordare che i titoli richiesti per motivare le finalità del presente disegno di legge sono stati talmente valutati e comparati da escludere opzionalmente l'assurda pretesa di una ennesima tradizionale prova concorsuale ordinaria, nonché di una limitazione di posti nell'ambito del 20 per cento di quelli messi a concorso ordinario.

La stessa *fictio* giuridica che ha dato vita all'attuazione dei ruoli differenziati dovrebbe bastare per giustificare il collocamento, previo giudizio idoneativo, degli associati di cui al presente disegno di legge nel ruolo dei professori ordinari.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È assurdo, infatti, ridurre al 20 per cento dei docenti associati le possibilità di accesso alla fascia degli ordinari, quando si considera il loro impegno paritetico nei corsi ufficiali e il già avvenuto inquadramento nei ruoli.

Simile proposta poteva tutt'al più trovare giustificazione (lungi dal cambio del semplice *status*) nell'inquadramento per funzioni e compiti diversi da quelli ora espletati.

Oltre a ciò, dal punto di vista pratico, e fatte le debite eccezioni, per quanto attiene l'attività didattica e la ricerca scientifica che costituiscono in effetti gli elementi infrastrutturali caratterizzanti la figura del docente universitario, non esistono differenze sostanziali tra il docente associato e quello ordinario.

D'altra parte, le prerogative riservate esclusivamente ai docenti ordinari, concer-

nenti le funzioni direttive e di coordinamento, sono squisitamente elettive e non interessano in particolare lo *status* di professore ordinario, ma solo quello di carattere amministrativo o dirigenziale. Se il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, ribadisce, infine, l'opportunità della verifica sull'attività didattica e scientifica a distanza di un triennio, è quanto mai inverosimile che ai docenti novennialisti non venga riconosciuta una identica verifica, prevista invece nell'arco di nove anni.

Sulla base di siffatti elementi di difformità di trattamento tra le due fasce di docenti, in contrasto con l'uniformità delle funzioni, deriva l'opportunità di conseguenti riconoscimenti, sul piano giuridico della progressione della carriera e su quello legittimo paritario dello *status* del docente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 2 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti.* - 1. Nell'assegnazione di contingenti di posti di professore ordinario da mettere biennialmente a concorso, il Ministro della pubblica istruzione tiene conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi dell'articolo 2, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che hanno maturato nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato o di associato nella stessa disciplina o gruppi di discipline affini. Tali richieste, presentate alle facoltà, devono essere inoltrate unitamente alle richieste delle facoltà medesime.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere del Consiglio universitario nazionale, assegna i posti all'organico delle facoltà cui appartengono i richiedenti che sono stati inquadrati nella fascia dei professori ordinari previo giudizio di idoneità a professore ordinario espresso dalle apposite commissioni».